CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 13 luglio 2010, n. 4504.

La violazione del divieto di propaganda elettorale nei giorni del voto non costituisce un vizio del procedimento elettorale rilevabile nell'ambito del giudizio di legittimità.

Omissis.
Con il sesto motivo il ricorrente lamentava che nei due giorni di svolgimento della tornata elettorale il plesso scolastico dove erano insediati i tre seggi fosse stato oggetto di propaganda da parte di rappresentanti e simpatizzanti della lista "…" come risulta dalla denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal ricorrente stesso.
Si tratta di fatti che, per la stessa natura della loro rappresentazione affidata a chi detti elementi debba accertare, non possono costituire fondamento di alcuna decisione, quanto meno in questa fase del giudizio.
A prescindere da questa assorbente considerazione che determina comunque l'inammissibilità del mezzo, la Sezione rammenta che le circostanze dedotte, se dimostrate, sono previste dall'art. 9, l. 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 8, l. 24 aprile 1975, n. 130, come comportamento costituente reato "punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000".
Gli stessi fatti, tuttavia, non sono idonei a costituire vizio del procedimento elettorale rilevabile nell'ambito del giudizio di legittimità, nel quale possono essere denunciati solo errori e brogli che si assume si siano verificati in determinate sezioni e la loro incidenza sui risultati elettorali.
Omissis.